

Registro dei Provvedimenti N. 1 del 13 maggio 2019

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI SAN MARINO

Il Collegio

Vista la Legge del 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la Legge 31 gennaio 1996, n. 6;

Vista la nota dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia del 6 maggio 2019, Prot. N. 53303;

Vista la richiesta dell'11 aprile 2019 a firma XXX, Legale rappresentante del Comitato promotore Referendum Propositivo;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 6/1996 (infra e per brevità anche "Legge Elettorale") "Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate";
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 6/1996 "Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonchè l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista";
- che la già richiamata legge n. 6/1996 disciplina in dettaglio la pubblicità e l'ostensibilità delle liste elettorali, per le finalità e nei termini previsti nella normativa medesima, e dunque al fine di garantire la regolare FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI di cui al Capitolo II della Legge Elettorale, nonché il regolare svolgimento del PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI di cui al Capitolo VI della medesima legge;
- che la richiesta formulata non contiene alcuna motivazione, né riguardo al tipo di trattamento e alle finalità per il quale viene richiesto, né fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino che sarebbero a fondamento della richiesta stessa;
- che, inoltre, la richiesta in questione ove autorizzata consentirebbe il trattamento indiscriminato dei dati personali di tutti i cittadini sammarinesi;



- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si
 deve svolgere "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
 dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
 alla protezione dei dati personali";
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";
- che, pertanto, la trasmissione di copia integrale delle liste elettorali pubbliche e ostensibili
 presso il competente Ufficio nei termini e per le finalità sottese alla già richiamata Legge
 Elettorale- risulterebbe in contrasto con la Legge 171/2018 in quanto pregiudizievole per i
 diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità dell'interessato, con particolare
 riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
 personali;
- che, pertanto, alla luce delle motivazioni riportate;

L'AUTORITA'

dispone che non possono essere rilasciate copie delle liste elettorali, restando le stesse, ai sensi della Legge 6/1996 ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato.

San Marino, 13 maggio 2019

Il Collegio